

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

INVESTITORI

contro

ATTORI

BANCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per ACQUIRENTI

Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In principalità:

I. Accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento e comunque l'invalidità di ogni atto negoziale avente ad oggetto l'acquisto dei numero otto diamanti effettuati tra agosto 2012 ad agosto 2015 da parte dei Signori ACQUIRENTI e condannare per l'effetto BANCA alla restituzione dei corrispettivi anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., nella somma complessiva di Euro 55.197,22, alla Signora ACQUIRENTE e di Euro 6.276,00 al Signor ACQUIRENTE, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun acquisto fino alla restituzione, ed al risarcimento di tutti i danni, anche da lucro cessante, pari complessivamente ad una somma non inferiore a Euro 25.000 per la prima e ad Euro 3.500 per il secondo, ovvero ad altra maggiore somma che sarà accertata nel corso del giudizio e con equo apprezzamento dal Giudice, oltre interessi;

II. in via subordinata e alternativa, accertati i gravi inadempimenti di nell'esecuzione dei propri obblighi anche ai sensi di Codice del Consumo e/ovvero ai sensi del Dlgs. n. 58/1998, e la sua responsabilità in via precontrattuale, contrattuale, dichiarare la risoluzione di ogni atto negoziale avente ad oggetto l'acquisto di diamanti da parte degli ACQUIRENTI e condannare per l'effetto la Banca alla restituzione di Euro 55.197,22, alla Signora ACQUIRENTE e di Euro 6.276,00 al Signor ACQUIRENTE, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun acquisto fino alla restituzione ed al risarcimento di tutti i danni patiti, comprensivi di mancato guadagno ex art. 1223 c.c., per una somma non inferiore a Euro 25.000 per la prima e ad Euro 3.500 per il secondo, ovvero ad altra maggiore somma che sarà accertata nel corso del giudizio e dal Giudice in via equitativa, oltre interessi;

III. Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di BANCA anche per la violazione dei diritti inviolabili costituzionalmente tutelati agli art. 2, 3, 13, 23, 41 e 47 della Costituzione nonché, accertata e dichiarata la qualificazione della fattispecie come vendita piramidale contraria alla legge, condannare BANCA alla restituzione dei corrispettivi ed al risarcimento di tutti i danni patiti dai signori ACQUIRENTI per una somma non inferiore a

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo, n. 66 del 8 gennaio 2019

Euro 10.000 per la prima e ad Euro 2.500 per il secondo, ovvero ad altra maggiore somma che sarà accertata nel corso del giudizio e dal Giudice in via equitativa.

In via istruttoria:

IV. ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze, tutte precedute da: «vero che» :

- "ha offerto per conto della Banca la vendita di n. 8 diamanti ai sig.ri ACQUIRENTI, quali Clienti tra il 2013 ed il 2015?" Si indica come teste il Signor FUNZIONARIO della Banca, ivi domiciliato per l'ufficio.

In ogni caso:

V. Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di avvocato, rimborso forfettario, CPA ed accessori di legge del presente giudizio, nonché di spese e di competenze della fase di mediazione, ed espressa richiesta di distrazione di quanto spettante in favore del sottoscritto difensore, ai sensi dell'art. 93, I comma c.p.c..

Per BANCA

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:

In via preliminare:

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Banca, o comunque il difetto di titolarità del diritto fatto valere dai signori ACQUIRENTI nei confronti della Banca, per le ragioni esposte in atti;

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto fatto valere signori ACQUIRENTI in forza di una pretesa responsabilità extracontrattuale della Banca, per le ragioni esposte in narrativa (nota 7 della comparsa);

in via principale:

- rigettare tutte le domande formulate dai signori ACQUIRENTI siccome infondate per i motivi esposti in atti;

in ogni caso:

- condannare i signori ACQUIRENTI a rifondere a favore di le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Gli odierni attori agiscono avverso BANCA allegando una serie di investimenti, sollecitati dall'odierna convenuta, nell'acquisto di diamanti tra il 2012 e il 2015; nel 2017, prendevano atto che le pietre acquistate avevano un valore notevolmente inferiore rispetto al prezzo pagato, e che quello effettivamente pagato scontava una serie di ricarichi di costi e commissioni a opera della banca, e che non appariva possibile procedere nell'immediatezza a rivendere gli stessi.

Gli attori allegano che viene in rilievo da parte di BANCA, come riconosciuto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, una pratica commerciale scorretta, e ritenuta l'applicabilità al caso di specie del d. lgs. n. 206/2005 e del d. lgs. n. 58/1998, nonché della disciplina in tema di vendite piramidali, chiedono dichiararsi la nullità o l'annullamento dei contratti di acquisto dei diamanti, e condannare BANCA alla restituzione dell'indebito e al risarcimento dei danni nonché in subordine (come precisato alla prima udienza del 20.9.2018) la risoluzione dei medesimi contratti per inadempimento da parte di BANCA dei propri obblighi, e la condanna alla restituzione e al risarcimento dei danni conseguenti.

La domanda è infondata.

Come eccepito fin dalla comparsa di costituzione e risposta, controparte contrattuale degli odierni attori ACQUIRENTI era non già BANCA bensì (come da docc. 21-23 di cui al fascicolo di parte attrice) la SOCIETA'; vengono infatti in rilievo delle proposte scritte, sottoscritte dagli attori, dirette inequivocabilmente a tale ultima società.

Il dato non viene e non può essere contestato sulla base di circostanze estrinseche quali il luogo di intervenuta sottoscrizione della proposta, ovvero quello della consegna dei diamanti (tutti, per come allegato, accaduti presso la filiale di OMISSIS dell'odierna convenuta; né viene in rilievo il fatto che una delle proposte sia stata raccolta e firmata dal promotore finanziario della medesima banca (cfr. la proposta del 7.8.2012; cfr. anche la proposta sub doc. 7 fase. conv.). Nel modulo di proposta contrattuale si riscontra infatti in modo inequivocabile la presenza di uno spazio da compilare riservato "all'operatore" e un altro a SOCIETA'. Né viene in rilievo il fatto che non si sia mai reso presente un operatore di quest'ultima società, atteso che del pari si tratta di circostanza del tutto irrilevante (la proposta era infatti oggetto di trasmissione, mentre la consegna delle pietre ben poteva essere delegata da parte di SOCIETA' ad altri soggetti), in quanto compatibile con il venire in essere di un rapporto contrattuale con un terzo soggetto distinto da quello/i con cui si rapportarono materialmente gli attori.

Pertanto non solo le azioni di invalidità o di risoluzione devono essere ritenute infondate, non essendo state intentate nei confronti della controparte contrattuale, ma anche le azioni di natura restitutoria e risarcitoria.

Ciò in quanto le stesse sono inequivocabilmente correlate ("per l'effetto"), come da conclusione, alle suddette azioni di natura contrattuale, e non sono state invece sviluppate in via autonoma, ossia dando risalto al ruolo autonomo di parte convenuta.

Appare infatti semplicistico allegare (pag. 7 prima memoria ex art. 183 c. VI c.p.c.) che gli attori non hanno sostituito SOCIETA' con BANCA, bensì è stato il medesimo BANCA a sostituirsi a SOCIETA'; la chiarezza del modulo di proposta (dove è inequivocabile il riferimento a SOCIETA' come controparte contrattuale: dalla carta intestata, alla previsione della firma dell'agente affianco a quella del proponente, dalla previsione nelle condizioni generali di vendita della clausola in forza della quale "SOCIETA' si impegna a concludere il contratto, e quindi a consegnare le pietre, entro 40 giorni solari [...]", fino alle versioni del modulo nel quale compare la dicitura "io sottoscritto [...] presento a SOCIETA' s.p.a. la seguente proposta di acquisto").

Mai del resto la posizione di parte convenuta è stata specificamente illustrata in atto di citazione alla stregua di un terzo rispetto alla parte alienante, e ne è riprova la circostanza che ciò avrebbe comportato uno specifico onere argomentativo, nel senso di chiarire il fondamento sistematico di una responsabilità del terzo in ordine a un contratto stipulato tra altri soggetti (per es. complicità nell'inadempimento, ovvero violazione di un obbligo di protezione derivante dallo status professionale in assenza di obbligo di prestazione).

Consegue il rigetto della domanda.

Spese pari a € 8.000,00 tenuto conto della modestia della fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda d'eccezione respinta

RESPINGE

Le domande di parte attrice e li

CONDANNA

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo, n. 66 del 8 gennaio 2019

Al pagamento di € 8000,00 oltre spese generali epa e iva

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione.

Il Giudice
dott. Claudio Antonio Tranquillo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS